



CONFORMITA' CATASTALE

DAL 1° LUGLIO 2010 E' IN VIGORE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CATASTALE

D.L. 31.5.2010 n.78 (pubblicato nella G.U. n.125 del 31.5.2010) - Art. 19:

"All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: ""Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della **conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.**"

Per effetto del successivo comma 16 del medesimo art. 19 la disposizione sopra riportata si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Pertanto nel caso in cui, a seguito di una **verifica dei dati catastali**, si dovessero riscontrare difformità dallo stato di fatto si dovrà procedere alla variazione DOCFA per aggiornare i dati catastali all'effettivo stato degli immobili.

Quindi ogni atto di compravendita va corredato di una dichiarazione di conformità ai dati catastali che può anche essere sostituita con un' **attestazione di conformità** fatta da un tecnico abilitato a presentare atti di **AGGIORNAMENTO CATASTALE**. Prima che gli atti descritti dalla legge vengano sottoscritti, il notaio deve individuare gli intestatari catastali e controllare che siano conformi con ciò che risulta nei registri immobiliari.

LA NOSTRA OFFERTA

RILIEVO

ELEBORATO GRAFICO

PREPARAZIONE DOCFA

PRESENTAZIONE AL CATASTO

tutto in 72 ore

a partire da € 250,00 + oneri fiscali